

Commissioni 6^a e 10^a riunite

FASCICOLO FINALE

22 aprile 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina (2564)

FASCICOLO EMENDAMENTI PRIORITARI DEI GRUPPI

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «benzina: 478,40 euro» con le seguenti: «benzina: 448,40 euro»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro» con le seguenti: «337,40 euro».*

Al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

1.5

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

Al comma 2, sostituire le parole: «trentesimo giorno successivo alla medesima data» con le seguenti: «30 settembre 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 9 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: «588,25 milioni di euro» con le seguenti: «4.172,25 milioni di euro» e le parole: «332,76 milioni» con le seguenti: «3.916,76 milioni»;*

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinga, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «7.561.525.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 7.561.525.207 euro per l'anno 2022».*

1.7

ARRIGONI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno» con le seguenti: «fino al sessantesimo giorno»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

c) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni di euro per l'anno 2022, e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) *quanto a 346,43 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;*

b) *quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si mani-*

festano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 57,31 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

g) quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38

h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.17

TOFFANIN

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto, nel limite di 15 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma *7-bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.21

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma sostituire le parole: «ai prodotti di cui al comma 1» con le seguenti: «ai carburanti».

1.23

MODENA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

9-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma *9-bis* e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *9-bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.25

PITTELLA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività trasporto.

9-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-bis e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.8

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

2.7

TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».

Conseguentemente,

- al comma 2 sostituire le parole: «9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «11,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2023»;

- all'articolo 38, alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «3.979.525.207 euro» e le parole: «81.900.000 euro», con le seguenti: «81.902.000 euro» e dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

2.10

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, sostituire le parole: «da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».

2.12

CATALFO, MATRISCIANO, FEDE

Al comma 1, dopo la parola: «dipendenti», inserire la seguente: «anche».

2.0.3

MARINO, FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile"».

2.0.4

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è comunque sempre autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1.».

Art. 3

3.7

ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole: «863,56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.296 milioni».*

3.16

COLLINA

Al comma 1, dopo le parole: «pari o superiore a 16,5 kW» inserire le seguenti: «, anche con più contatori installati di minore potenza,».

3.30

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente:

al comma 4 sostituire le parole: «863,56 milioni», con le seguenti: «2.598,56 milioni» all'articolo 38:

g) al comma 2:

7) all'alinea sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «5.712.525.207 euro»;

8) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 1.735 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis»;

h) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.735

milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.38

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e le parole: «secondo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «secondo e terzo trimestre dell'anno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 4 del medesimo articolo 3, sostituire le parole: «863,56 milioni di euro» con le seguenti: «2.933,56 milioni di euro»;*

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinga, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «6.047.525.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 6.047.525.207 euro per l'anno 2022».*

3.42 (testo 2)

CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022" con le seguenti: "utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022";*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. In deroga ai commi precedenti, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, determina il credito d'imposta ai sensi del comma 1 e lo comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste dall'ultimo periodo del comma 2, il credito spettante sotto forma di sconto a va-*

lere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.";

c) al comma 4, sostituire le parole: "863,56 milioni" con le seguenti: "943,56 milioni".

Conseguentemente:

a) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» con le seguenti: «4.047.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

3.50

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «effettivamente utilizzata» aggiungere le seguenti: «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole: «nel secondo trimestre» con le seguenti: «nei primi due trimestri».*

3.55

MARINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare, dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.56

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.64

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;*

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

3.66

DELL'OLIO, CASTALDI, GALLICCHIO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.»;*

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.";

b) all'articolo 122, comma i, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.».

3.68

GALLONE, MALLEGGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le variazioni in diminuzione delle accisa previste dal presente articolo, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2022, n.67 per i prodotti energetici di cui al comma 1, si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo, che alle ore zero del 22 marzo 2022 erano posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione; la diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantità di prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Gli esercenti di cui al presente comma, al fine di ottenere il recupero delle variazioni in diminuzione delle accise, devono presentare agli uffici dell'Agenzia dei Monopoli competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge apposita istanza esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data. Il recupero dell'accisa è concesso mediante credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di presentazione dell'istanza. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

3.0.4

TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 500.000 (cinquecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del credito d'imposta di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 500 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. AI relativi oneri, quantificati in 500 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede: quanto a 250 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 250 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.5

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)

1. Alle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta del 70%, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37 del presente decreto.».

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinga, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.777.525.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 4.777.525.207 euro per l'anno 2022».*

3.0.6

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per l'incremento delle potenzialità delle comunità energetiche rinnovabili nell'ambito delle risorse del PNRR)

1. Al fine di incrementare le potenzialità delle Comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica e fronteggiare la pressione del sistema di approvvigionamento nazionale, le risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", sono per il 20 per cento da destinarsi ai Comuni con numero di abitanti compresi fra i 5.000 abitanti e i 15.000 abitanti e l'80 per cento delle risorse sono da destinarsi ai Comuni con meno di 5.000 abitanti».

3.0.9

AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai Centri riabilitativi polifunzionali accreditati e a contratto presso le Regioni, gestiti da enti del Terzo settore no profit, che utilizzano piscine riscaldate per la fisioterapia e riabilitazione in acqua, che abbiano subito nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energetica, un contributo straordinario complessivo di euro 500.000 per l'anno 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra gli aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Contributo è erogato entro e non oltre il 30 giugno 2022».

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 3, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «499.500.000»;

all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: «articoli 1, 2, 3» aggiungere la seguente: «3-bis,».

3.0.10

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo ai collegi di merito con edifici a bassa classe energetica per l'acquisto di energia elettrica).

1. Ai Collegi Universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che presentano edifici con classe energetica di livello D o inferiore per l'ospitalità dei

propri studenti, è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo le parole: «3», inserire le seguenti: «3-bis»;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «3.977.527.207 euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «3.977.527.207 euro».*

3.0.12

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di patent box)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, poi successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "disegni e modelli", sono aggiunte le seguenti: "nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili".»

Art. 4

4.21

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 4 del medesimo articolo 4, sostituire le parole: «237,89 milioni di euro» con le seguenti: «475,78 milioni di euro»;*

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.215.414.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 4.215.414.207 euro per l'anno 2022».*

4.28

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;*

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

Art. 5

5.2

TURCO, RICCIARDI, DI PIAZZA, GIROTTO, FEDE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «460,12 milioni» con le seguenti: «685 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «4.202.405.207 milioni»;*

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) quanto a 224,88 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.3

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

Effettuare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis*. Al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «secondo e terzo trimestre 2022»;*

b) *all'articolo 5 le parole: «secondo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».*

Conseguentemente:

a) *al comma 3 del medesimo articolo 5, sostituire le parole: «460,12 milioni di euro» con le seguenti: «5.860,12 milioni di euro»;*

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «9.377.525.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 9.377.525.207 euro per l'anno 2022».*

5.5

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5.15

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «25 per cento», inserire le seguenti: «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «460,12» con le seguenti: «475,12».

5.16

VACCARO, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo straordinario è riconosciuto alle sole aziende che abbiano effettuato la diagnosi

energetica ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e ne abbiano raggiunto gli obiettivi».

5.18

STEFANO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta non si applicano gli indici VAL e FATT di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 dicembre 2021, n. 541».

5.20

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».

5.22

CROATTI, FEDE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.11

LANZI, CROATTI, CORBETTA, DI GIROLAMO, MANTOVANI, LEONE, GAUDIANO, Giuseppe PISANI, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6, possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A..

6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

Conseguentemente, all'articolo 38 apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.227.525.207 euro»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.0.15

GIROTTO, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

5.0.16

RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI,
MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo sotto forma di credito d'imposta per la sostituzione dei serbatoi per GPL con capacità sino a 13mc)

1. Nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'acquisto, inclusa l'installazione e la messa in esercizio, di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³", così modificato dal decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al:

a) 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;

b) 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

c) 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

d) 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta è riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che questi abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, che dovrà

essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria e nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:

a) d'aver venduto il serbatoio dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;

b) d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

3. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1° maggio 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:

a) euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

b) euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

c) euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

d) euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato.

4. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:

a) d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

b) di aver, nel periodo 1° maggio 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;

c) di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 430 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 230 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.17

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per la sostituzione di serbatoi per il GPL con capacità fino a 13 mc)

1. Nel periodo dal 1° aprile 2022 sino al 31 dicembre 2023, per l'installazione e le messa in esercizio di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del Decreto 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³", così modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto ai soggetti acquirenti di serbatoi per G.P.L. nuovi, come descritti nel presente comma, un credito d'imposta pari al:

a) 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;

b) 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

c) 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

d) 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

2. Il credito d'imposta indicato al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, senza compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta sarà riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che il pagamento del bene sia stato eseguito attraverso i canali bancari ed a mezzo di bonifico bancario nonché a condizione che il soggetto acquirente abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:

a) d'aver venduto il serbatoio dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;

b) d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

La predetta dichiarazione dovrà essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, i serbatoi per G.P.L., aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc. ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 30 anni. I serbatoi interrati ricondizionati, descritti nell'Allegato del D.M. 14 maggio 2004 ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 40 e restano comunque esclusi dal beneficio del credito d'imposta. Ai fini della data di costruzione farà fede la data di prima costruzione apposta sul libretto del serbatoio.

4. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1° aprile 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1° aprile 2022 al

31.12.2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:

a) euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

b) euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

c) euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

d) euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:

a) d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

b) di aver, nel periodo 1° aprile 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;

c) di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.».

5.0.18

ARRIGONI, LUNESU, DORIA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo. inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per rafforzare. l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle Isole Maggiori)

1. In previsione di eventi straordinari che potrebbero condurre a distacchi programmati di energia elettrica o di gas ed al fine di preservare e rafforzare l'autosufficienza energetica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; Terna identifica, sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, gli impianti di consumo essenziali insulari, aventi una potenza di connessione superiore ai 10 MW, che potranno garantire, fino

all'entrata in servizio del cavo Tyrrhenian link, con la massima affidabilità, il distacco e la modulazione dei rispetti i carichi elettrici.

2. Con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica, in relazione agli impianti di consumo essenziali insulari di cui al comma 1, definisce le modalità con cui tale risorsa di rete può essere approvvigionata ed utilizzata e la remunerazione della riserva di rete procurata con tali impianti di consumo essenziali insulari.

3. Al fine di rafforzare l'autosufficienza energetica degli impianti di consumo essenziali insulari e di accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030 ed in coerenza all'articolo 174 del TFUE e dall'articolo 22 della legge n. 42/2009, il Ministero della Transizione Ecologica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità secondo le quali alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 localizzate nelle Isole Maggiori è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici anche marine e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 4 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 2 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.».

Art. 6

6.1

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, FEDE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «12.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «102,8 milioni», con le seguenti: «171, 3 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.046.025.207 per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 68,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

6.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 sostituire le parole: «è pari a 12.000 euro» con le seguenti: «è pari a 20.000 euro»;*

- *al comma 2 sostituire le parole: «valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022».*

Conseguentemente all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento».

Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.174.725.207 euro per l'anno 2022» e alla lettera a) sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.174.725.207 per l'anno 2022».

6.8 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2-ter. Al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

b) dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37, comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12,5 per cento».

6.0.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal

1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.3

GRIMANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.

6.0.4

TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)

3. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art.

16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni per l'anno 2022.

6.0.5

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.

6.0.6

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta

con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.

6.0.7

GARAVINI, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.8

BITI, COMINCINI, MANCA, PARRINI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019".

2. L'impiego dell'avanzo di amministrazione secondo quanto stabilito dal comma 1 non concorre alla determinazione dell'indebitamento netto aggregato della pubblica amministrazione».

6.0.10

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6 bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)

All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

Art. 7

7.5

VACCARO, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di garantire una adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi del presente articolo, attraverso la quale sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi ed analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante stesso. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi del comma i e ai soggetti destinatari.

4-*ter*. Per la gestione della banca dati di cui al comma 4-*bis*, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'Unità di missione istituita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.

4-*quinquies*. Ai fini di quanto previsto dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

7.6

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili».

7.7

L'ABBATE, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, LANZI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Sulla base degli esiti del monitoraggio e del controllo dei contratti nazionali di approvvigionamento dei volumi di gas operato da ARERA ai sensi del comma 5, il Ministero della transizione ecologica, applica, un prelievo in misura pari al 50 per cento del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto del gas ed il prezzo di vendita finale agli utenti domestici o rivenditori e grossisti, ai soggetti privati importatori di gas naturale operanti sul territorio nazionale che abbiano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, conseguito un utile netto superiore a 1 milione di euro rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

5-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, sono destinate al Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo t, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5-quater. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter».

7.8

D'ALFONSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 e del successivo decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541, e delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».

7.0.1

TOFFANIN, MODENA, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "le modifiche di progetti autorizzati che," sono aggiunte le seguenti: "senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, anche se consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

b) alla lettera a) la parola: "15" è sostituita con: "20";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione

dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento".

2. All'articolo 6-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*) All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

'*b-bis*) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 nonché di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

Art. 7-*ter*.

(Misure di semplificazione per le procedure in materia di fotovoltaico)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano nazionale, integrato per l'energia e clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7-*quater*.

(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

1. A partire dal 1° gennaio 2023, alle pubbliche amministrazioni proprietarie di immobili non soggetti a vincoli architettonici, con superficie coperta utile totale superiore a 250 m² e con impianti a gas con più di dieci anni di marcia è fatto obbligo di installare impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle proprie pertinenze e, contestualmente, di elettrificare, anche

parzialmente, gli impianti di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione presenti nei suddetti immobili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni ricorrono, ove consentito dalla legge, al partenariato pubblico - privato e alle forme contrattuali di concessione, anche al fine di creare comunità energetiche per alimentare altri impianti di prossimità o connessi al sistema delle infrastrutture di ricarica elettrica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede mediante rimodulazione del finanziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PRE-PAC), per un importo complessivo di 500 milioni di euro fino al 2035.

4. L'obiettivo annuo del programma di cui al comma 3, esteso anche alle pubbliche amministrazioni locali, è rimodulato al 10% delle superfici coperte utili del patrimonio edilizio pubblico.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione procedente o la Soprintendenza possono richiedere all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Il Soprintendente, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3 o di ricezione di un parere negativo da parte del Soprintendente, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione

è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente";

c) i commi 7 e 8 sono abrogati;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o al rigetto della domanda sulla base dell'esito della valutazione di cui al comma 3".

2. All'articolo 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la Soprintendenza verificano se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, le amministrazioni verificano se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla trasmissione degli atti alla Soprintendenza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, comunicando l'esito delle proprie verifiche alla Soprintendenza".

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. In caso di parere negativo, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,

n. 241. Entro dieci giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità".

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione entro i successivi dieci giorni. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

Art. 7-sexies.

(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 17-undicies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente:

"I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze di siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali"».

7.0.7

FERRAZZI, COLLINA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle

microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo

32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

7.0.9

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

a) costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

b) costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

c) ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di raggiungere la redditività *standard* fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

a) l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

b) la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

c) l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi

di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».

7.0.12

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75% l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comi-

tato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

7.0.13

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

7.0.15

RIVOLTA, ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)

1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, 4,11 milioni di euro per

l'anno 2027, 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.16

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure in materia di contenimento dei costi dell'energia con interventi nel settore geotermico)

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".».

7.0.21

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI,
RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono inseriti in fine seguenti:

"7-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 3 lettera *b*) è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

7-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:

a) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utente (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

b) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore."».

7.0.22

GIROTTO, DE PETRIS, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree anche qualora classificate agricole, che distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade e comunque collocate a una distanza non superiore ai 300 metri."».

7.0.24

GIROTTO, DE PETRIS, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma *9-bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma *1-quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

b) all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-*bis*, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010"».

7.0.25

L'ABBATE, VACCARO, PUGLIA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)

1. Al fine di ridurre l'importo degli oneri di sistema nella tariffa dell'energia elettrica e gli aumenti del costo dell'energia, nonché di razionalizzare l'erogazione di incentivi alle fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
- b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
- c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
- d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.
- e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), provvede a pubblicare un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie».

7.0.26

PESCO, PRESUTTO, GALLICCHIO, LANZI, TRENTACOSTE, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le componenti Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela e PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 sono fissate a un livello massimo tale da consentire il raggiungimento di un valore medio annuo per il 2022 non eccedente il triplo del valore medio per il periodo 2017-2019.

2. I soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale; i rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale; i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, possono chiedere entro il 31 marzo 2023 un ristoro allo Stato. Al fine di ottenere il ristoro, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, sulla base delle dichiarazioni IVA e del contributo

straordinario di cui all'articolo 37, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. I ristori di cui al comma 2 sono ripartiti in misura proporzionale alle richieste pervenute, entro il limite massimo del risparmio conseguito dallo Stato, per effetto del comma 1, sulla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2023».

7.0.27

PESCO, PRESUTTO, GALLICCHIO, LANZI, TRENTACOSTE, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la componente Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 è pari al minore tra il prezzo medio di importazione espresso in euro/GJ e il valore determinato secondo le attuali regole stabilite dal testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane del gas.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede alla determinazione del prezzo medio trimestrale di importazione e ne dà comunicazione entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

3. La componente PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 si ottiene applicando al valore PE del trimestre precedente la variazione rispetto al trimestre precedente del valore Pfor, di cui al comma 1».

7.0.28

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI,
RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di combustibili)

1. All'Allegato X - Disciplina dei combustibili, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte 1 - Combustibili consentiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione 1, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, al paragrafo 1, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d*-bis) metanolo;";

b) alla Sezione 2, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"*c*-bis) metanolo;».

7.0.32

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichia-

razione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».

7.0.33

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della cultura e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. All'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "di concerto con il Ministro della cultura", sono aggiunte le seguenti seguenti: "il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie"».

7.0.34

GIROTTI, PESCO, LANNUTTI, FEDE, LOMUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme di semplificazione sull'installazione di vetrate panoramiche amovibili)

1. L'installazione di vetrate panoramiche amovibili per il risparmio energetico, la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati ("VEPA" o "sistemi VEPA") è considerata attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

7.0.39

ROSSOMANDO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 8

8.7

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Al comma 1, le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «al primo semestre 2022».

8.18

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;*

2) *sostituire le parole: «non superiore a ventiquattro» con le seguenti: «non superiore a trentasei».*

8.13

TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le seguenti: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;*

b) *dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», inserire le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi»;*

2) *al comma 2, dopo la parola: «rilascia», inserire la seguente: «gratuitamente».*

Conseguentemente:

a) *al comma 4, le parole: «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», sono soppresse;*

b) *al comma 6, le parole: «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito*

dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse*.

8.21

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alle parole: «mesi di» sono aggiunte le seguenti: «marzo 2022, aprile 2022,»;*

2) *al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».*

8.32

RICCIARDI, L'ABBATE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) sono aggiunti i seguenti:

"1-sexies) borse e sacchi biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002 di cui agli articoli 182-ter, 226-bis e 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866;

1-septies) pellicole trasparenti (cling film) biodegradabili e compostabili certificate a norma UNI EN 13432:2002 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

8.45

PESCO, GALLICCHIO, LANZI, TRENTACOSTE, ROMANO, PAVANELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è esteso anche ai fornitori di cui al comma 1.

7-ter. All'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "i miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2 miliardi di euro".».

8.0.2

PAVANELLI, FEDE, LOMUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e contestuale avvio a riciclo degli elettrodomestici obsoleti)

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico e contestualmente di avviare al riciclo gli elettrodomestici aventi una classe energetica superiore ad A, agli utenti finali, per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, spetta un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dell'elettrodomestico. In ogni caso il contributo di cui al presente comma non può superare i cento euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a Zoo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.6

CASTALDI, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.10

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

8.0.11

DAMIANI, BOCCARDI, FERRO, MODENA, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1 All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati"».

8.0.12

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TOFFANIN, VITALI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2021, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31

dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

8.0.17

ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Moratoria debiti bancari PMI)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

8.0.21

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga moratoria PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

8.0.28

ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)

Ai commi 1 e 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

8.0.41

VACCARO, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

8.0.47

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "secondo e terzo trimestre 2022";

b) all'articolo 1, comma 3, le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 milioni di euro".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "aprile, maggio e giugno 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022";

b) al comma 2, le parole: "591,83 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.183,66 milioni di euro";

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "secondo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "secondo e terzo trimestre";

2) le parole: "il medesimo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi trimestri";

d) ai commi 3 e 4 le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni di euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.841,83 milioni di, euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «7.819.355.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 7.819.355.207 euro per l'anno 2022».*

Art. 9

9.1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consu-

mo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 2, sono allegati altresì: il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE). L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma, e gli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione.

2-*ter*. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo

del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma *2-bis*, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

2-quater. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma *2-bis*. Le imprese di cui al comma 1 provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

9.2

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. I contratti di cui al presente comma, sono cedibili dai soggetti di cui al primo periodo, anche nei confronti delle società quotate. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore

aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

9.3

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e sono cedibili, anche parzialmente, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni pari a quattro. È consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di cessione. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

9.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

9.0.1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese termali e ricettive)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati entro la data del 30 giugno 2023, possono in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito senza limitazioni numeriche ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del

predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

9.0.2

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9.

(Cedibilità del credito di imposta riconosciuto per la ri-qualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuti in favore delle imprese alberghiere sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche

successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma.

3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

9.0.6

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concessioni geotermia e imprese energivore)

1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessa-

to. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche».

9.0.9

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 10

10.1

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

RICCIARDI, L'ABBATE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono comunque considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali gestiti da imprese operanti nel settore della bioindustria, intendendosi per tale, secondo quanto previsto dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II, il segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa».

10.3

TURCO, DI PIAZZA, RICCIARDI, CASTALDI

Sopprimere il comma 2.

10.5

TURCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nell'ambito della propria programmazione, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2017, n. 229, nelle aree di competenza di ILVA in Amministrazione Straordinaria, possono adottare interventi di riqualificazione territoriale e riconversione produttiva, anche attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, da destinare al fabbisogno energetico dei centri abitati limitrofi a tali aree, prevedendo il reimpiego di personale ex-ILVA idoneo a tale ricollocazione».

10.7

MARINO, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 le parole da:* «nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione, per l'anno 2022, di euro 150 milioni, destinato al finanziamento di progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia e su proposta dal gestore dello stabilimento stesso, è individuato e approvato il piano degli interventi da realizzare, i tempi di realizzazione, le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse in fa-

vore dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., che, quale soggetto attuatore, potrà avvalersi di organismi in house dello Stato».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle presenti, disposizioni, valutati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10.8 (testo 2)

TURCO, DI PIAZZA, RICCIARDI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il regolare rapporto di fornitura tra le imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le imprese dell'indotto, i pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi principali e accessori avviene entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione del documento fiscale da parte dell'impresa fornitrice.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente: "b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);".

2-quater. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La domanda di AIA, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, deve contenere, la VIAS?di cui al precedente comma 2-bis, sulla base di criteri stabiliti dalle Regioni, e secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).".».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, nonché di autorizzazione integrata ambientale".

10.0.1

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, FEDE, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per bonus edilizi)

1. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2022, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2022 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi siano pari ad almeno il 30 per cento del costo dell'intervento complessivo.

2. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione di cui al comma 9, lettera *c*), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), del medesimo articolo 119, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2023 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi sia pari ad almeno il 60 per cento del costo dell'intervento complessivo.

3. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione di cui al comma *i* spetta nella misura del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023 e del 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

MANTOVANI, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di attestazioni per i benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al fine di usufruire delle misure di cui all'articolo 119, comma 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato e realizzato, di cui all'Allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, è depositata tempestivamente e comunque prima della comunicazione fine lavori.».

10.0.3

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per almeno il 60 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per almeno il 30 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.5

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)

All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

10.0.8

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono abrogate;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione

spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a quelli derivanti dal comma 1, lettera *b*), valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

10.0.10

SANTILLO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di proroga della detrazione
al 110 per cento per gli istituti autonomi case popolari)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.16

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI,
RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Termini esecuzione lavori agevolati di riqualificazione
energetica e di miglioramento sismico degli edifici privati)*

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, alle seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sostituire le seguenti: ", a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che abbiano avviato procedure autorizzatorie, CILA o titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, entro il 28 febbraio 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.17

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

10.0.19

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

10.0.20

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022".».

10.0.21

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, al comma 8-*bis* secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022"».

10.0.23

Marco PELLEGRINI, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTI, GALLICCHIO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.24

GIROTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)

1. In considerazione del rallentamento nell'acquisto dei crediti di imposta da parte di banche ed intermediari finanziari, all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.25

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente:

"8-*quinqüies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022."».

10.0.30

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

10.0.32

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 119 dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione"».

10.0.33

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

10.0.37 (testo 2)

SANTILLO, Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di cessione del credito per i bonus edilizi)

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni di ogni cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022."».

10.0.38

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 sono allegati altresì:

- a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
- b) il codice della fattura elettronica;
- c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
- d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
- e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA."».

10.0.39

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2) alla lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.";

b) all'articolo 122, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.».

10.0.40

GIROTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento del meccanismo della cessione dei crediti, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 121, comma 1:

a) alla lettera *a*) dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

b) alla lettera *b*) dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi

collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

10.0.41

BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni", sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

3) al comma 1-*quater* dopo le parole: "oggetto di cessioni parziali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità";

b) all'articolo 122, al comma 1, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta".

2. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: "solo per intero" sono sostituite con le seguenti: "anche parzialmente, purché per annualità integrali";

b) all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta"».

10.0.42 (testo 2)

BAGNAI, SAPONARA, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI,
RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10 - bis

1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "anche successive alla prima", sono aggiunte le seguenti: «; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».

3. Ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) e b), e dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è consentita anche la cessione integrale di una o più annualità del credito d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

10.0.43 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTO, GALLICCHIO, DI PIAZZA

«Art. 10-bis

(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), le parole: «due ulteriori cessioni solo se effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni» e dopo le parole: «società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» sono inserite le seguenti: «, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica cessione,»;*

2) *al comma 1, lettera b), le parole: «due ulteriori cessioni solo se effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni» e dopo le parole: «società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» sono inserite le seguenti: «, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica cessione,»;*

3) *dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;*

4) *dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: «1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.»*

5) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero»".

10.0.49

GALLONE, BOCCARDI, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

10.0.61

GIROTTA, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;"».

10.0.62

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti per sostenere le attività di ricerca energetica nazionale)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 6 e 7 sono soppressi;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere. In caso, di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi: il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono in ogni caso la loro efficacia.";

c) al comma 9 le parole: "a decorrere dal 1° giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

d) il comma 13 è soppresso.».

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui ar-

articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Conseguentemente al Capo I dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «e del settore energetico».

10.0.63

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.

2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.";

b) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla di rete di distribuzione anche non sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;".

4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione delle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 32 ivi richiamato.».

10.0.67

RUFA, BAGNAI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Investimenti delle imprese interessate dal sisma Centro Italia)

1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.

2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.».

10.0.68

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

Conseguentemente al Titolo III, dopo la parola: «IMPRESE», aggiungere le seguenti: «E ALL'ECONOMIA».

10.0.71

BRIZIARELLI, MARTI, RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

10.0.74

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a), b), c) e d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° settembre 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione».

10.0.77

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.79

FERRARA, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma i si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo i, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

10.0.80

ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Finanziamenti alle imprese colpite dalla crisi Ucraina)

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati alle imprese al fine di far fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

10.0.87

TURCO, RICCIARDI, DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi"».

10.0.89

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

10.0.91

SACCONI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c*), le parole: "31 dicembre 2020" e le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e "30 giugno 2022";

b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i conferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, e fino al 31 dicembre 2024, per i conferimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il

10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. In relazione alle perdite risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio 2021, il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto fino a concorrenza del 50 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), deliberato ed eseguito tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1 gennaio 2024, nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2020, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021, ovvero del 1° gennaio 2026 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2022, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali".

d) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1° Luglio 2021 e il 30 giugno 2022 il credito di imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

e) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

f) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, felino restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili i corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.92

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI,
MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-*bis*, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

"*c-bis*) le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-*ter*, comma 1-*bis*.";

b) all'articolo 100-*ter*:

1) al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto delle piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata può stabilire che:

a) le quote di partecipazione di ciascuna categoria oggetto di offerta al pubblico abbiano la medesima misura indicando, in tal caso, la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria e la loro indivisibilità;

b) le quote di partecipazione di cui alla lettera *a)* del presente comma siano assoggettate alla disciplina prevista dalla Parte III, Titolo II-*bis*, Capo IV, Sezione I. In tal caso le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile".

2) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "salvo in ogni caso quanto disposto dal comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b*),";

c) all'articolo 83-*undecies*:

1) al comma 1, dopo le parole: "Gli emittenti azioni" sono inserite le seguenti: "e le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata emittenti strumenti finanziari di cui all'articolo-100-*ter*, comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b*)";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per le piccole e medie imprese

costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-ter, comma 1-bis, secondo periodo, lettera b), tenere il libro soci"».

10.0.93

QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

("modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito")

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

Art. 11

11.5

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «11-quinquies.», primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;*

b) *al comma 1, capoverso «11-quinquies.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trattamento di cui al presente comma è riconosciuto, in deroga al comma 1, con apposita causale "indisponibilità materie prime e prodotti utili" oppure "difficoltà di approvvigionamento di risorse energetiche a prezzi compatibili con il mercato di sbocco".»;*

c) *al comma 1, capoverso «11-sexies.», primo periodo, sopprimere le parole:* «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;

d) *al comma 1, capoverso «11-sexies.», dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Le causali di cui al comma 11-*quinquies* si applicano anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40»;

e) *al comma 2, sostituire le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» *con le seguenti:* «che ricorrono alle causali di cui ai commi 11-*quinquies* e 11-*sexies*» *e sostituire le parole:* «31 maggio 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «51,6 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.22

PITTELLA, MARGIOTTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso «11-sexies», primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto», *aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera a), sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

11.26

DI PIAZZA, CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso «11-sexies», primo periodo:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»,

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per causale speciale "rincarico energia e mancanza materie prime"»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «nell'Allegato A al presente decreto», *inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma ii-sexies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo,»;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinnea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni » *con le seguenti:* «68,8 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,6 milioni »;

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

11.34

CROATTI

Al comma 2, dopo le parole: «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto», *inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-sexies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».

11.36

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

All'Allegato A, voce «Siderurgia», dopo le parole: «CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghes» aggiungere le seguenti: «24-51 - Fusione di ghisa».

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «36,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,6 milioni di euro per l'anno 2024»;*

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.49

ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) *per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

b) *per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

Catering per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);
Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.50

FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 12,8 milioni per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

Catering per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);
Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00),

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20),

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03),

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.52

CANGINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato B al presente decreto legge che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 14,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Allegato B

all'articolo 11, comma 3-bis. - (*Disposizioni in materia di integrazione salariale*)

Attività ricreative

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)
- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

11.0.8

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

11.0.10

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TOFFANIN, VITALI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle presta-

zioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a

disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b)* il luogo di svolgimento della prestazione;
- c)* l'oggetto della prestazione;
- d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

11.0.11

NUGNES, LA MURA, MORONESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,

n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.14

ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. Al fine di sostenere i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato derivante dai divieti di esportazione verso la Federazione Russa adottati dall'UE in considerazione della crisi internazionale in atto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel terzo periodo d'imposta antece-

dente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il volume delle esportazioni verso la Federazione Russa abbia rappresentato il 20 per cento del fatturato complessivo dell'anno 2019.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'ammontare del contributo, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

Art. 12

12.0.8

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Decorrenza dei termini la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo, agli eventi ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

12.0.9

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.0.11

RIPAMONTI, MONTI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MOLLAME, MONTANI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-bis. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le

parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

12.0.15

ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-bis. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le

parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

12.0.16

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-bis. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

12.0.17

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380; è inserito il seguente:

"380-bis. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari, allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali". All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

12.0.21

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CASTALDI,
LOMUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.22

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti

presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza."».

12.0.23

NANNICINI, MANCA, SBROLLINI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore ad euro 2.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione

del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

12.0.24

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

12.0.27

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il lavoro)

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi."».

12.0.29

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in tema di incentivo all'autoimprenditorialità)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero qualora il reddito annuale derivante dal rapporto di lavoro sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.32

ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

12.0.33

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI,
RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera *d*) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

12.0.34

GALLONE, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera *d*) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

12.0.37

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani .sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

12.0.38

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo status e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalinano o stazionano in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'art. 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

- laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento.».

Art. 13

13.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «19,5 milioni» con le seguenti: «50;5 milioni»;*

b) *Al comma 2, sostituire le parole: «19 milioni» con le seguenti: «51 milioni». Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «38,5 milioni» con le seguenti: «101,5 milioni».*

13.0.3 (testo 2)

PINOTTI, FERRARI, VATTUONE, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente: "1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svol-

gere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

13.0.4

DI PIAZZA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

1. Al fine di realizzare gli interventi infrastrutturali per il rilancio della cantieristica navale nel Porto di Palermo, oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni: "è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 87,13 milioni di euro per l'anno 2022, 137,25 milioni di euro per l'anno 2023, 189,41 milioni di euro per l'anno 2024, 186,55 per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 312,87 per l'anno 2029, 312,25 per l'anno 2030, 210,59 milioni per l'anno 2031, 213,45 per l'anno 2032 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036".

2. Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio relative alle connesse autorizzazioni di spesa.».

13.0.7

D'ARIENZO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "i numeri 4 e 14" sono soppressi e sono sostituite dalle seguenti: "il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027".

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di euro 23 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

Art. 14

14.1

DI PIAZZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. Qualora l'adeguamento del corrispettivo non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile.»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile».

Art. 15

15.3

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di fornire un sostegno alla popolazione colpita dal conflitto in Ucraina, sono esonerati dal pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 tutti i mezzi adibiti al trasporto di beni di prima necessità in relazione alle missioni umanitarie autorizzate dalle autorità competenti. Agli oneri del presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 17

17.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto», *con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 523 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 78 milioni, di euro, mediante corrispondente riduzione proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma

"Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 78 milioni di euro».

17.2

MARGIOTTA

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

17.9

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «autotrasporto» inserire le seguenti: «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

17.13

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è rico-

nosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».

17.18

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.19

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.20

GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.22

EVANGELISTA, CONZATTI, MARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alle somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63.».

17.0.7

LAUS, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i., e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 5, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

Conseguentemente:

- all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento»;

- all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole: «15, 17,» inserire la seguente: «17-bis».

17.0.10

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca))

1 Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».

17.0.13

DI GIROLAMO, PAVANELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, FEDE, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per l'anno 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, e agli oneri di cui al comma 5, pari a 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e

delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.18

PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.17-bis.

(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO₂ del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.Pag. 284.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.19

LANZI, GIROTTO, COLTORTI, MALLEGGNI, FARAONE, COLLINA, PAROLI, RIPAMONTI, RICHETTI, SANTANGELO, SANTILLO, PIRRO, BUCCARELLA, LEONE, VANIN, ANGRISANI, FEDE, Marco PELLEGRINI, GUIDOLIN, LA MURA, CROATTI, CORBETTA, DI GIROLAMO, MANTOVANI, GAUDIANO, Giuseppe PISANI, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 17-bis.

(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17-ter.

(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al *voucher* si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter è nullo.

6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente

a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17-*quater*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».

17.0.20

BOCCARDI, DAL MAS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system - EES)

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato "*Entry/Exit System (EES)*", di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato "Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'*Entry/Exit System* presso gli aeroporti nazionali" finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.

2. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.23 (testo 2)

BERGESIO, CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 18

18.5 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole "attività agricola", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".

Conseguentemente, nel titolo: dopo le parole: "attività agricola", inserire le parole: ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".

Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.12

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca», inserire le seguenti: «e per le macchine agricole operatrici».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.24

TARICCO, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «spesa sostenuta» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», dopo le parole: «attività agricola»*

inserire le seguenti: «, di lavorazioni agricole per conto terzi», e sostituire le parole: «nel primo trimestre» con le seguenti: «nel primo semestre»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;

c) al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

18.46

ABATE, MORONESE, MORRA, LANNUTTI, ANGRISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di un contributo a fondo perduto di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

b) al comma 6 dopo le parole: «credito d'imposta» aggiungere le seguenti: «e del contributo a fondo perduto».

18.0.8

CORTI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito di imposta per le perdite su crediti)

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HO-RECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

18.0.11

ABATE, MORONESE, MORRA, LANNUTTI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.14

TURCO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Disposizioni per i concessionari di aree demania-
li marittime per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito del protrarsi delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.105 dell'8 maggio 2014, che impedisce il regolare utilizzo delle concessioni rilasciate sulle aree e pertinenze demaniali marittime in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, non è dovuto l'importo annuo del canone per le medesime concessioni.

2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto", per l'anno 2022 è autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

19.6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 8-*quinquies*, è inserito il seguente:

"Art. 8-*quinquies*.1.

(Disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, dasperte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di relativa ricezione.

3. L'AGEA, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:

a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

b) in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4 è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-*quinquies* e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-*quinquies*.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.

3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dalla presente disposizione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».

19.0.1

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

19.0.2

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

19.0.6

NATURALE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12", sono aggiunte le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102".».

19.0.8 (testo 2)

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)

1. All'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti:

"tra cui quelle dell'articolo 13, comma 4-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinqüies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono

versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

6. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1° luglio 2022".

7. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;">>

8. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

9. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

10. Agli oneri previsti dal comma 9, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-*nonies* del medesimo decreto.

12. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 11.».

19.0.12

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.16

DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga moratoria per le imprese agricole)

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1° luglio 2022"».

19.0.19

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

19.0.21

MANTOVANI, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO,
LANZI, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».

Art. 20

20.8

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «96 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «96 milioni».

20.0.3

CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

20.0.5

DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

20.0.8

MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sostegno alla filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Al fine di sostenere la rete di vendita della filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, alla predetta legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"f) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2."

b) all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"h) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conio delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione,".

c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo sono ricompresi; rispettivamente, tra quelli di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e tra quelli di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto contenenti nicotina.

3-ter. La distribuzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è effettuata rispettivamente, in via esclusiva, per il tramite di depositari autorizzati ai sensi: del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.

3-quater. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e, con esclusivo riferimento ai prodotti liquidi, è ammessa anche per il tramite degli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La vendita ai consumatori delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge.

3-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.

3-sexies. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze effettuano le eventuali attività di controllo della qualità e del contenuto dei predetti prodotti. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività."».

20.0.10

NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni per le imprese agricole)

1. L'articolo 78, comma 4-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4 bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati.».

20.0.11

MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni del demanio marittimo e per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, continuano ad applicarsi anche alle concessioni per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate

all'esercizio delle attività di acquacoltura si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di acquacoltura si continua ad applicare il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di cui al precedente periodo si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.12

MANTOVANI, NATURALE, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

Art. 21

21.4

LOREFICE

Al comma 2, dopo le parole: «pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016,» *inserire le seguenti:* «trattato secondo le modalità prescritte dall'Allegato II, Parte II del Regolamento UE 2019/1009, paragrafi CMC 4: digestato di colture fresche e CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche.».

21.5

PAVANELLI, PESCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «da adottare entro trenta giorni» *con le seguenti:* «da adottare entro 12 mesi»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del digestato equiparato nei seguenti casi: a) zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell'aria ai sensi della Direttiva LIE 2008/50; b) zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991; c) se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici. L'impiego del digestato equiparato è vietato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità.»;

c) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia.

2-ter. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.

2-quater. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica dispongono:

1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;

2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree.

2-quinquies. In caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».

21.8

FATTORI, DE FALCO, ABATE, MALLEGNI

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.

2-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica provvedono a predisporre:

1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;

2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche

organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree; nel caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».

21.10

RICCIARDI

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. È considerato equiparato ai sensi del precedente comma 2 anche il digestato ottenuto dagli impianti di imprese operanti nel settore della bioindustria quale segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa, intendendosi per tali esclusivamente gli impianti indicati dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II.».

21.13

MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente

controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10».

21.0.2

MORONESE, LA MURA, GIANNUZZI, ANGRISANI, ABATE, NUGNES, MORRA, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Il produttore o l'azienda agricola che intendono utilizzare in attività agricole i gessi di defecazione da fanghi deve inviare, almeno 10 giorni prima,

una notifica via PEC agli enti interessati (Provincia che ha autorizzato l'impianto e Provincia sul cui territorio saranno utilizzati i gessi, Comuni in cui saranno utilizzati i gessi e dipartimento di ARPA di riferimento territoriale per l'utilizzo).

2. La notifica deve contenere:

a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei gessi di defecazione da fanghi, comprensivo dei riferimenti all'autorizzazione vigente a produrre i gessi di defecazione da fanghi;

b) i dati analitici dei gessi di defecazione da fanghi per i parametri previsti dal d.lgs. 75/2010;

c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i gessi di defecazione da fanghi ed i CUAA delle aziende agricole;

d) i dati analitici dei terreni di cui all'Allegato IIA del D.lgs n. 99/1992 ed altre eventualmente disponibili, a scopo conoscitivo e di tracciabilità vanno riportate le analisi fatte a fini ambientali ed a fini agronomici;

e) le colture in atto e quelle previste;

f) le date previste per l'utilizzazione dei gessi di defecazione da fanghi;

g) il consenso all'utilizzo da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i gessi di defecazione da fanghi. Il contratto di cessione può valere come consenso all'utilizzo. Deve essere indicato quale soggetto procederà alla distribuzione.

3. Non potranno essere oggetto di fertilizzazione con gessi di defecazione da fanghi i terreni che non siano stati oggetto della notifica, mentre non sussiste alcun obbligo di segnalare la mancata fertilizzazione di terreni indicati nell'elenco notificato.

4. La scheda di accompagnamento dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti dell'allegato IIIA del d.lgs. n. 99/1992 (dati produttore, riferimento a lotto ed analisi, dati trasportatore, dati utilizzatore). Nel caso in cui il DDT sia integrato con tutte le informazioni previste, può sostituire la scheda di accompagnamento.

5. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno sei anni, a cura sia del conferitore sia del ricevente

6. Chi utilizza, in attività agricole proprie o di terzi, i gessi di defecazione da fanghi deve istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e riportante in calce il nome e timbro del produttore del prodotto, da tenere a disposizione delle autorità ai controlli.

7. Sul registro dovranno essere riportati:

a) il nome dell'azienda agricola oggetto della distribuzione;

b) i riferimenti ai risultati delle analisi dei terreni (rapporti di prova in forma allegata), con indicazione del Comune dove insiste il terreno;

c) i quantitativi di gessi di defecazione da fanghi ricevuti da ogni singolo mezzo di trasporto per ciascun mappale;

d) la relativa composizione e caratteristiche (i riferimenti alle analisi effettuate - con rapporti di prova informata allegata) e riferimento al lotto;

e) il tipo di trattamento subito;

f) gli estremi dei DDT integrati con i dati di cui sopra o delle schede di accompagnamento;

g) il nominativo o la ragione sociale del produttore del gesso di defecazione da fanghi e del trasportatore;

h) le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento, intesi come giorno di utilizzazione.

8. I registri, unitamente ai propri allegati e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione.

9. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12».

21.0.4

LOREFICE, NATURALE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi sono prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto è identificato da un'analisi che attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto individua le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui al-

l'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto dove viene riportato il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

21.0.8

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole produttori di legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

21.0.11

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

1. L'esenzione di cui alla lettera *d*), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.12

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incentivo alla produzione di energici da fonti rinnovabili agroforestali)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

21.0.15

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Differimento dell'applicazione del deflusso minimo ecologico)

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e

la razionale utilizzazione delle risorse idriche alla luce delle emergenze ambientali dovute agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, è differito al 1° gennaio 2025 l'obbligo di adeguamento degli strumenti di regolazione delle derivazioni idriche adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni dalle autorità concedenti ai criteri del deflusso ecologico, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale già in vigore.

2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruttive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.».

21.0.18

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Specie ittiche)

1. All'articolo 11, comma 5-*quinquies*, capoverso: "837-*bis*", del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: "comma 1" inserire le seguenti: "e 3".».

Art. 22

22.1

COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2», *inserire le seguenti:* «e 2-bis»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli allestitori fieristici in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.»;

c) *al comma 6 sostituire:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «17,1 milioni».

22.2

MALLEGNI, TOFFANIN, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa

attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente comma:*

«5-bis. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-bis.».

Conseguentemente, ridurre di 87,5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.16

VACCARO, PUGLIA, CROATTI, LANZI, TRENTACOSTE, FEDE

Al comma 2, dopo le parole: «inclusi i parchi acquatici e faunistici» inserire le seguenti: «, agenzie di viaggio e tour operator».

22.23

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Al comma 2, dopo le parole: «acquatici e faunistici,» aggiungere le seguenti: «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

22.25

FARAONE, MARINO

Al comma 2, le parole: «in misura corrispondente al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura corrispondente al 100 per cento» e le parole: «rientranti nella categoria catastale D/2» sono abrogate.

Conseguentemente:

- il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 21,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38»;

- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,054 per cento»;

- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 3.999.025.207 euro per l'anno 2022».

22.27

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,» , inserire le seguenti: «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni» e sostituire le parole: «nel se-*

condo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento», *con le seguenti*: «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-bis. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019».

22.28

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

22.38

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, sostituire le parole: «nella categoria catastale D/2», *con le seguenti*: «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

22.43

TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2 dopo le parole*: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2» *aggiungere le seguenti*: «o D/8»;

2. *Il comma 6 è sostituito dal seguente*:

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 15,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

b) quanto a 4,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.44

DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 2, dopo le parole: «D/2» aggiungere le seguenti: «e D/10», e le parole: «almeno il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni».

22.49

NATURALE, CROATTI

Al comma 2, sostituire le parole: «categoria catastale D/2» con le seguenti: «categoria catastale D/2 e D/10».

22.51

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 2, dopo le parole: «categoria catastale D/2», inserire le seguenti: «e D/10».

22.60

FERRERO, FUSCO, BERGESIO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

Al comma 2, le parole: «almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.63

CROATTI

Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le seguenti: «almeno il 30 per cento».

22.67

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

22.0.11 (testo 2)

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

- a. i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,

al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;

b. il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del Decreto Legge 76/2020;

c. i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.

«Art. 22-*ter*

(Misure a favore degli impianti ippici)

1. Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziata ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297 pg2.

22.0.14

MANTOVANI, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti da eventi sismici)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: "e 2022" con le seguenti: ", 2022 e 2023" e le parole: "e al quinto" con le seguenti: "al quinto e al sesto". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'alt 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017,

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo i, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui agli allegati i e 2 al".

7. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando le graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge, ovvero attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale lo maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.

8. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: "nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati".

9. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri,

determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

10. All'articolo 32, comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "per il biennio 20192020" si inserite le seguenti: "e fino ad un massimo di i milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

11. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma i, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi i e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo i, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

12. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».

22.0.16

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

a) il conduttore o l'affittuario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della

gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del Valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera (a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera (a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

22.0.31

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

(Credito di imposta per le perdite su crediti)

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HO-RECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30 mila per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta ai fini IRPEF e IRAP da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo del riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente, non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n.917 del Testo unico delle imposte sui redditi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente l'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

22.0.33

FARAONE, SBROLLINI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno per il comparto teatrale)

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

22.0.37

SBROLLINI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)

1. L'articolo 67, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi».

22.0.41

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i portali che offrono un servizio di prenotazione *on-line*, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito».

22.0.45

MALLEGNI, DAMIANI, BOCCARDI, FERRO, MODENA, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

22.0.46

MATRISCIANO, PIRRO, AIROLA, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 dell'11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.47

RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per l'anno 2022 all'ENIT Agenzia Nazionale del Turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo».

22.0.48

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal

Ministero dello sviluppo economico e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro clienti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.

2. I portali di cui al comma 1 che svolgono attività di intermediazione per strutture *extra* alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al Comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura».

22.0.49

RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

22.0.51

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga semplificazioni autorizzazioni concessioni suolo pubblico)

1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

22.0.54 (testo 2)

BOCCARDI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. Alle piccole e medie imprese, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del

credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-*bis* e 14-*septies*.

3. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-*bis*.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, è aggiunto il seguente:

"2-*bis* Il Ministero dell'economia e delle Finanze può, con proprio decreto, prorogare il termine di cui al comma precedente, previa approvazione della Commissione europea, per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla scadenza della prima proroga".»

22.0.55

PAROLI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 23

23.5

ROMEO, PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Ai fini della compensazione di cui all'articolo 1-septies, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il Ministero delle infrastrutture rileva, con proprio decreto da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione. L'istanza di compensazione di cui all'articolo 1-septies, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 106 del 2021, è presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al presente comma.

1-ter. Ai fini della compensazione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, rientrano tra i materiali da costruzione più significativi di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, anche i materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione.»;

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «120 milioni», con le seguenti: «125 milioni»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

23.8

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.9

LUCIDI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.16

FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.24

LUCIDI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.28

PEROSINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 usufruiscono di una proroga di 12 mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori».

23.29

PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «200 milioni di euro», con seguenti: «250 milioni di euro»;*

2. *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «120 milioni di euro», con le seguenti: «250 milioni di euro»;*

3. *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38;

b) quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.31

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i contratti di lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7 ed al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."

b) al comma 5, le parole: "nell'anno solare", sono sostituite dalle seguenti: "nel semestre";

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano ai contratti di lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

23.36

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

23.37

BOCCARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 31.bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 1, le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti" sono soppresse».

23.0.1

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Riduzione IVA)

1. Fino al 31 dicembre 2026, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui lavori appaltati dagli enti pubblici in conto capitale è fissata al quattro per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate

le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

23.0.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76/2020».

23.0.5

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Prezziari)

1. Tutti gli enti pubblici che esperiscono procedure di studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, gare di appalto secondo il sistema del Codice degli contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono autorizzati a praticare e controbilanciare i prezzi per i fattori di produzione, ad eccezione della voce "lavoro dipendente", secondo le condizioni di mercato da dimostrare attraverso apposita relazione del RUP.

2. La presente disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023».

23.0.14

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di importo superiore a 70.000 euro";

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili"».

23.0.25

ROMEO, PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici)

1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime derivante dalla crisi internazionale in atto, entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione, determinato sulla base delle rilevazioni effettuate dalle Camere di commercio. Il prezzario nazionale speciale di cui al presente articolo ha validità fino al 31 dicembre 2022».

23.0.26

BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici per lavori)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1° novembre 2021».

23.0.30

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rinegoziazione)

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

23.0.31

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rinegozi azione)

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

23.0.33

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rinegoziazione)

1. Per gli appalti pubblici è fatta comunque salva la possibilità per l'appaltatore di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale

per eccessiva onerosità sopravvenuta così come previsto dall'articolo 1467 del codice civile».

23.0.34

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022».

23.0.36

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia)

1. Al fine di reperire tempestivamente alternative valide e sostenibili alla dipendenza da fonti energetiche costose, per l'affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia elettrica e termica di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti

le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno tre operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei.

2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino al 31 dicembre 2022».

Art. 25

25.1

CIOFFI, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *comma 1, premettere le seguenti lettere:*

«0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché i regimi concessori";

0b) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché i regimi concessori"»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge il maggio 2012, n. 56, sono altresì incluse negli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. A tal fine, fermi restando gli obblighi di notifica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, i poteri speciali si applicano, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita, anche all'esito di procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione idroelettriche».

Art. 28

28.8

BOCCARDI

Al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle reti private 5G».

28.9

BOCCARDI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 1-bis»:*

1) *al comma 2, primo periodo:*

a) *sostituire le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche» con le seguenti: «descrizione»;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: «Sono escluse dall'obbligo di notifica le acquisizioni che comportano una estensione di beni o servizi relativi a contratti già in essere o a procedimenti approvati».*

2) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «con cadenza quadrimestrale» con le seguenti: «e di integrare eventuali specifiche tecniche relative ad acquisizioni già finalizzate e incluse nel piano mediante comunicazioni esecutive non soggette a prescrizione».*

b) *al comma 3 premettere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 30 settembre 2022».*

28.15

BOCCARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G.».

28.21

BOCCARDI

Al comma 2, dopo le parole: «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» aggiungere le seguenti: «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge».

28.22

MARINO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.».

28.0.8

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."»

Art. 29

29.1000/1

GRIMANI

All'emendamento 29.1000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

b-bis. dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: *4-bis.* In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al fine di garantire l'operatività dell'Agenzia e di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'interesse nazionale e di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, per l'acquisto di un immobile da destinare a sede principale, nonché per le eventuali locazioni volte a far fronte alle predette esigenze nelle more dell'acquisto dell'immobile e fino al momento di effettiva fruibilità dello stesso, l'Agenzia procede anche in deroga alle procedure e discipline vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia di acquisti e di locazione passiva degli immobili, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

29.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, dopo le parole:* "in conseguenza della crisi in Ucraina," *inserire le seguenti:* "nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,";

b. *al comma 3, sostituire le parole:* "Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale," *con le seguenti:* "Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,".

29.1 (testo 2)

CIOFFI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *comma 2, dopo le parole:* "provvedono all'acquisto" *inserire le seguenti:* ", all'interno degli Stati membri dell'Unione europea,";

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

2) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia".»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti informatici, dei servizi cloud e delle infrastrutture digitali".

29.2

MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

c) i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

29.5

DAMIANI, BOCCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti";

c) i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

29.6

CORTI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti";

c) i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

Art. 30

30.1

MARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione, che potrà aver luogo solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dei suddetti Ministeri».

30.2

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *sono sostituite dalle seguenti:* «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», *e le parole:* «dieci giorni», *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni»;

b) *al comma 4, le parole:* «31 luglio 2022», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2022».

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "attività di importazione" sono aggiunte le seguenti: ", di esportazione";

b) al comma 2 dopo le parole: "dichiarazione doganale di importazione" sono aggiunte le seguenti: "dichiarazione di esportazione,"».

30.4

D'ALFONSO

Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia» con le seguenti: «I soggetti» e dopo la parola: «esportare» aggiungere le seguenti: «dal territorio nazionale».

30.7

D'ALFONSO

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

30.9

D'ALFONSO

Al comma 4, sostituire le parole: «31 luglio» con le seguenti: «31 dicembre».

30.0.1

MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contrasto al mercato illecito dei prodotti del tabacco)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

"Art. 41-bis.

(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.";

b) all'articolo 47 dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verifica dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge del 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 291-bis. è sostituito dal seguente:

"Art. 291-bis. - *(Contrabbando di tabacchi lavorati)* - 1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini, di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore

a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.";

b) all'articolo 291-*ter* al comma 2 dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

e-ter) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

e-quater) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

e-quinquies) nei casi in cui, viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età."».

Art. 31

31.1

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «Nell'ambito» *con le seguenti:* «Nel rispetto della Direttiva 2001/55/CE e in coerenza con gli obiettivi di cui alla Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo (UE) 2022/382, sono previste misure di

protezione temporanea in favore dei cittadini ucraini, comunque già presenti nel territorio nazionale alla data del 24 febbraio 2022 o giunti in seguito, e nei confronti dei cittadini di paesi terzi e apolidi, sfollati dall'Ucraina. A tal fine, nell'ambito»;

- *dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».*

31.3

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le attività di accoglienza diffusa sono realizzate nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, fra gli altri requisiti previsti, di non aver avuto alcun tipo di contenzioso legato alla gestione e all'accoglienza dei migranti;».

31.5

MANCA, PARRINI, BITI, TARICCO, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite con apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile,».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 391.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 355.533.750 euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a euro 36 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.15

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, ai comuni che accolgono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, il Ministero dell'interno provvede mensilmente, per il tramite delle prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute per l'affidamento dei medesimi minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante quota parte del fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.19

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, possono essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori. I proprietari sono tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non sono entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. È assolutamente vietato a cittadini di nazionalità diversa da quella ucraina rivendicare la proprietà di animali d'affezione ucraini, nell'intento di condurli in Italia.

5-ter. Le associazioni animaliste possono aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza. I gestori delle compagnie di trasporto possono accogliere sui loro autoveicoli unicamente animali che rispondono ai requisiti di cui al comma 5-bis, e al fine di garantire il benessere animale, assicurano loro di viaggiare in stretta vicinanza con i propri proprietari o detentori, in sicurezza, prevedendo altresì adeguati momenti di sosta.

5-quater. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena

giunti in Italia. Gli animali d'affezione sono posti immediatamente sotto sequestro ed essere visitati da un veterinario, per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia. Gli animali sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e come metodo di identificazione è utilizzato il numero di un microchip, applicato a livello del collo e laddove risultasse già presente un microchip, applicato prima dell'arrivo degli animali in Italia, è ritenuto valido ai fini dell'identificazione.

5-quinquies. Gli animali, giunti in Italia, sono immediatamente vaccinati contro la rabbia. Non si procede alla vaccinazione solo nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un paese membro EU.

5-sexies. L'animale oggetto del sequestro viene affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di:

- non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro;
- evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici;
- non accedere ai parchi pubblici;
- mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione;
- segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte;
- segnalare, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali;
- rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario.

5-septies. Il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione.

5-octies. I servizi veterinari ufficiali coinvolgono i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di "incaricati di pubblico servizio", i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali».

31.0.1

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

31.0.3

MALPEZZI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, PARRINI, VALENTE, ROJC, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione del fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati e misure a favore dei comuni per l'accoglienza dei cittadini ucraini)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».

31.0.6

MALPEZZI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, PARRINI, VALENTE, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Dei posti di cui al comma 1, 2.000 sono destinati ai minori stranieri non accompagnati e 1.000 alle persone con disagio psicologico o con necessità di assistenza sanitaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989.».

31.0.7

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.";

d) al comma 9, in fine, le parole: ", senza diritto al recupero" sono soppresse;

e) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.";

g) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

h) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";

i) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.».

31.0.10

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.";

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: 'servizi socio-sanitari ed educativi', sono inserite le seguenti: ', incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.'"».

31.0.11

RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Ulteriori disposizioni di potenziamento della capacità amministrativa)

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordi-

nario prestate dal personale amministrativo, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».

31.0.12

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

Art. 32

32.1 (testo 2)

CANDIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

1-ter. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-ter, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

32.5 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posi-

zione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale militare e delle Forze di polizia di Stato nonché al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.»

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

32.7

ANASTASI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.»

32.0.1

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'in-

terno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

a) quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

b) quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

32.0.2

AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

a) quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

b) quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

32.0.3

BRIZIARELLI, ANGRISANI, ARRIGONI, BAGNAI, BORGHESI, BRUZZONE, CANDIANI, CORRADO, CRUCIOLI, D'ALFONSO, DORIA, ERRANI, FAGGI, FERRARI, FERRAZZI, FREGOLENT, FERRERO, GALLONE, GRANATO, MONTANI, MORONESE, NUGNES, PAZZAGLINI, RIVOLTA, RUFA, SIRI, TESTOR, TOSATO, MARTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

b) le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

c) le parole: "nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie" sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agende regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finan-

ziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

32.0.4

ROMEO, CANDURA, FUSCO, PEPE, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure urgenti per implementare l'efficienza dell'operazione "Strade sicure")

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1023, le parole: "dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 6.000 unità". L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1024, è incrementata di euro 12.650.547 per l'anno 2022, e di euro 25.301.094 per l'anno 2023.

2. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della situazione epidemiologica relativa al SARS-CoV-2, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 621, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". L'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 621, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incre-

mentata di euro 22.553.403 per l'anno 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 35.203.950 per l'anno 2022 e in euro 25.301.094 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 33

33.0.5

MATRISCIANO, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Ricerca e formazione INPS)

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'istituto, una scuola di formazione specialistica. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento"».

33.0.7

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Destinazione di immobili ad esigenze di accoglienza)

1. In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera *c*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, fino al termine dello stato di emergenza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, alle regioni, ai comuni, agli enti pubblici territoriali e ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini che abbiano ottenuto lo *status* di rifugiato politico sul territorio nazionale.

2. L'istituto può chiedere la restituzione immediata delle unità immobiliari di cui al comma 1, anche prima della cessazione dello stato di emergenza.

3. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione dello stato di emergenza o nel diverso termine di cui al comma 2, le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS».

33.0.9

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

Art. 34

34.9

GUIDOLIN, CATALFO, PIRRO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari dei cittadini ucraini che esercitano la professione presso le strutture sanitarie che richiedono il reclutamento temporaneo di tali professionisti secondo le disposizioni di cui al comma 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute, altresì,

a conservare la documentazione prodotta da ciascun professionista cittadino ucraino al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, previa asseverazione presso il tribunale del distretto di corte d'appello del territorio in cui insistono le aziende sanitarie presso cui esercitano la loro attività».

34.0.1

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

34.0.3

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale per la conoscenza della fibromialgia)

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la co-

noscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici».

34.0.5

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per garantire continuità delle sperimentazioni cliniche attive in Ucraina)

1. Alle aziende farmaceutiche, operanti sul territorio nazionale, promotrici di sperimentazioni cliniche sul territorio ucraino, e ai relativi Contract research organization (CRO), viene riconosciuta la possibilità di trasferire presso un centro sperimentale in Italia i soggetti partecipanti ad uno studio clinico al fine di garantire la continuità delle sperimentazioni cliniche e la sicurezza dei pazienti coinvolti, secondo le modalità definite da specifica comunicazione dell'Agenzia italiana per il farmaco in merito alla gestione degli studi clinici in corso di emergenza dovuta al conflitto in Ucraina, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in conformità con le linee guida fornite dall'Agenzia europea per i medicinali.

2. Alla luce delle condizioni straordinarie conseguenti il conflitto in Ucraina, e nelle more dell'adozione di specifiche linee guida da parte dell'Agenzia europea per i medicinali e da parte dell'Agenzia italiana per il farmaco, è riconosciuta la possibilità ai soggetti promotori di cui al comma 1, di adottare provvedimenti che modifichino l'esecuzione o la gestione delle sperimentazioni cliniche, previa notifica della misura urgente all'autorità competente nelle modalità previste dal decreto 21 dicembre 2007.

3. Al fine di consentire l'individuazione tra i richiedenti e titolari della protezione temporanea dei soggetti, cittadini ucraini, coinvolti in sperimentazioni cliniche, l'Agenzia italiana per il farmaco rende disponibile la lista delle sperimentazioni in corso in Italia.

4. È riconosciuta la possibilità al promotore/CRO di farsi carico del rimborso delle eventuali spese eccezionali derivanti dall'implementazione delle misure urgenti per la protezione dei partecipanti ad uno studio clinico, nelle modalità definite dall'Agenzia Italia per il Farmaco con comunicazione di cui al comma 1».

34.0.11

FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sanità in ordine alla pubblicità dei dispositivi medici)

1. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2017/745 e in considerazione della libera circolazione delle merci, libertà fondamentale garantita dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, l'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è abrogato».

34.0.12

FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in tema malattie rare della retina)

1. Il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Servizio sanitario nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente conciate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee 'ERN'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

Art. 35

35.0.1

VATTUONE, DONNO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa"».

Art. 36

36.1

GRANATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - (*Fondo per il sostegno economico del personale docente sospeso*) - 1. Al fine di sostenere economicamente il personale docente sospeso dal servizio durante l'emergenza pandemica, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione un fondo, per l'anno 2022, con una dotazione pari a 200 milioni di euro.

2. Con decreto del ministro dell'Istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

36.2

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale organico è prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

36.4

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:

a) ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-*ter*. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle universi-

tà per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno».

36.6

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza. Al corso è ammesso anche il candidato abilitato in classi di concorso ad esaurimento».

36.10

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

36.12

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"1-ter. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, fermo restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

36.16

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «41,8 milioni»;

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, ai sensi del-

l'articolo 38 e, quanto a 11,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.17

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e degli ambienti», inserire le seguenti: «, di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».

36.21

PEROSINO

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) possono essere inoltre destinate all'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».

36.22

BINETTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» inserire le seguenti: «e quelle paritarie a gestione pubblica e privata.».

36.24

DE LUCIA, MONTEVECCHI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo

le parole: "sei anni di età" aggiungere le seguenti: "e per tutti i bambini che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".».

36.25

VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con particolare riguardo all'accoglimento presso la città di Venezia e delle Isole della Laguna veneta dei bambini profughi provenienti dal conflitto ucraino in corso, sia per accoglienza temporanea sia per ricongiungimenti familiari, al fine di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, insieme con un'adeguata integrazione all'interno del tessuto scolastico e sociale, le iscrizioni dei bambini profughi all'anno scolastico in corso e al prossimo 2022/2023 concorreranno, secondo logiche e principi di ampia flessibilità, alla formazione delle classi in Venezia e Isole della Laguna veneta. Pertanto, anche con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «200,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207» con le seguenti: «3.977.525.207,5»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

36.27 (testo 2)

PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<<2-bis. " L'art 19, comma 3-sexies della legge 28 marzo 2022 n. 25 è così modificato:

Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale, nonché quello appartenente ai ruoli della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

2-ter. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. >>

36.28

PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59, comma 10, lettera d) dopo le parole: "formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), " aggiungere le parole: "relativamente al concorso della scuola secondaria. Resta impregiudicato il concorso per la scuola primaria e dell'infanzia"».

36.30

RAMPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a le-

gislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

36.31 (testo 2)

VERDUCCI, MALPEZZI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.».

3-*ter*. Per l'adozione delle misure di cui al comma 3-*bis*, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3-*quater*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-*ter*.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *3-quater*, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

36.33

DI PIAZZA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

"*7-ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e il corretto avvio dell'anno scolastico 2022/2023, in considerazione delle rilevanti innovazioni previste dalla normativa vigente, nonché degli urgenti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, di cui all'articolo 3, comma *3-ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, da ultimo prorogate al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie è bandito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, finalizzato in particolare alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un almeno un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione"».

36.38

ALESSANDRINI, PAZZAGLINI, SAPONARA, PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3-ter. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis e 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.39

MALLEGNI, TOFFANIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione", inserire le seguenti: ", fatti salvi, in ogni caso, gli impegni programmatici e di spesa connessi alla realizzazione del Piano Programmatico dell'attività scientifica pluriennale per gli anni 2020-2024, previsto dallo statuto della fondazione per la realizzazione del progetto *Human Technopole* di cui all'articolo 1, comma 116, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a quanto necessario per la sua realizzazione, gestione e manutenzione"».

36.0.1

SIRI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI,
MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure urgenti per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 126-*vicies sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126-*vicies-septies*.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone".

b) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a).

c) L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento,

utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

36.0.3

RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

36.0.4

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nonché gli strumenti premiali disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.7

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal

comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

36.0.8

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, sono trasformate in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

b) le parole: "comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis"».

36.0.9

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di assemblee sociali)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.».

36.0.11

ROMANO, LAUS, LAFORGIA, FENU, MATRISCIANO, PESCO, BRESSA, ROMAGNOLI, CATALFO, DI GIROLAMO, FEDELI, GUIDOLIN, MONTEVECCHI, RUOTOLO, PUGLIA, LANZI, VACCARO, NANNICINI, TURCO, DI NICOLA, MAFFONI, FEDE, LOMUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

36.0.13

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

36.0.16

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli

effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma i viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*) punto *i*) e lettera *c*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma i sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma i per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

36.0.19

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rimessione in termini)

1. All'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"».

36.0.20

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme

complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 giugno 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 giugno 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

36.0.22

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Due per mille per associazioni culturali)

1. All'articolo 97-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: "Per l'anno finanziario 2021" inserire le seguenti: "e 2022";
- all'ultimo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2021" inserire le seguenti: "e 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.23

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "centralinisti non vedenti" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Obblighi dei datori di lavoro*) - 1. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti ai centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero, di impianti telefonici collegati con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, semi automatici, sistemi telematici e selezione passante a una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni, ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento del traffico telefonico, come stabilito dal presente articolo.

2. Anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni, ovvero ad almeno cinquanta derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

4. Qualora il centralino telefonico utilizzato da datori di lavoro pubblici o privati abbia più di un posto-operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 50 per cento più uno dei posti di operatore disponibili è riservato ai minorati della vista.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono individuate le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori minorati della vista. Con il medesimo decreto, sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti o possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nei commi da 2 a 4.

6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione e di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui . all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.

6-bis. Al fine di garantire l'esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela delle persone non vedenti e ipovedenti riconosciuti dalla legge all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo è trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, contemporaneamente anche all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS".

2. In sede di prima attuazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come sostituito dal presente articolo, le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico ai fini del collocamento dei lavoratori minorati della vista sono quelle determinate dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000,

e 11 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2011.

3. Il comma 12 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato».

36.0.24

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Piano straordinario di rateazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, in un massimo di 120 rate mensili del pagamento delle stesse somme, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.

7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022 e 130,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 37

37.5

GIROTTTO, DE PETRIS, FEDE

Al comma 1, sostituire le parole: «dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi», con le seguenti: «dei soggetti che esercitano l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

37.12

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti».

37.14

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2 dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» inserire le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

Conseguentemente, all'articolo 38:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «3,847.525.207 euro»;*

b) *dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

a-ter) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a-quater) quanto a 30.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

37.15

GALLONE, TOFFANIN

Al comma 2 dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» inserire le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2022, si provvede:

a) quanto a 30 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.21

MARINO, FARAONE

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

37.23

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento».*

2) *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «5.277.525.207 per l'anno 2022» e alla lettera a) sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 5.277.525.207 euro per l'anno 2022».

37.26

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, BONINO, NENCINI

Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

37.27 (testo 2)

MISIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;*

b) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: «10-bis. L'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso.*

10-ter. Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

37.28

CIOFFI, GIROTTI, NATURALE, CASTALDI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

37.32

MARINO, FARAONE

Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.» aggiungere il seguente periodo: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».

37.34

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel calcolo dell'incremento di cui al comma 2 devono essere incluse per entrambi i periodi considerati i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.

2-ter. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate nel comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».

37.38

GIROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

37.39

MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

37.41

GIROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».

37.44

GIROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al presente articolo, che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

37.46 (testo 2)

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nella base imponibile del contributo solidaristico straordinario:

- a. rientra quanto pagato o incassato per i periodi indicati al comma 2 in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti, ancorché non indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3;
- b. non rientrano le operazioni attive e passive derivanti da compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie, ancorché indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3.

3-ter. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.»

37.47

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.».

37.50

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole da:* «Al fine di evitare» *fino a:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «Al fine di garantire la massima tutela dei consumatori, è fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare l'onere del contributo a titolo di prelievo solidaristico sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. Per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022,»;

b) *dopo le parole:* «piano straordinario di controlli» *inserire le seguenti:* «e accertamenti a campione»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato presenta, entro il 31 dicembre 2022, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 8.».

37.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

- a)* permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
 - b)* permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
 - c)* permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
 - d)* permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
 - e)* concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
 - f)* concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
 - g)* concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
 - h)* concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato"».
-

37.0.4

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

d) al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

37.0.8

PIROVANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

37.0.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma I sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi

integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrare, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10».

37.0.14 (testo 2)

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 37-bis

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023.»

37.0.15

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di

30 Milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla copertura dei debiti non transatti ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.16

PEPE, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SALVINI, ROSSI, DE BONIS, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di regione in disavanzo è riconosciuto un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla riduzione delle masse passive pregresse.

2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.17

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristoranti specifici di spesa."».

37.0.20

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristoranti specifici di spesa."».

37.0.23

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura
tra maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.24

PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI,
RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per le attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale."».

37.0.29

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

37.0.31

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Contributo straordinario ai Comuni)

In ragione delle minori entrate connesse alla crisi energetica ed emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario pari a 100 milioni di euro ai Comuni. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

37.0.38

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere"».

37.0.41a

BOLDRINI, FERRARI, MARCUCCI, COLLINA, SAPONARA, CAMPARI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Al fine di garantire da parte delle Camere di Commercio la piena efficacia dell'azione di accompagnamento alla ripartenza delle attività economiche nei territori di competenza, i procedimenti pendenti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato a de-

finire, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità:

a) per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori;

b) in alternativa, per una diversa composizione dei Consigli delle Camere di commercio in modo da garantire, in sede di prima attuazione, la presenza di rappresentanti di ciascuna Camera di Commercio oggetto di accorpamento e, a decorrere dal successivo rinnovo del Consiglio, una adeguata presenza di rappresentanti territoriali per ciascuna provincia. Entro il termine dei successivi 90 giorni, l'Unioncamere, sulla base delle conclusioni del citato Tavolo, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di assetto delle Camere di Commercio, entro il limite concordato nel Tavolo. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti».

37.0.42

RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Dopo il comma 498, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"498-bis. Al fine di sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del Trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».

37.0.44

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata" sono sostituite dalle seguenti: "è revocata se entro il termine di un anno di esercizio continuativo non ne sia comprovato il ripristino";

b) al secondo periodo la parola: "sospensione" è sostituita dalla seguente: "revoca";

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza delle vigenti garanzie per l'erario"».

37.0.45

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti

e in misura non superiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 in caso di enti con popolazione complessivamente superiori a 100.000 abitanti".».

37.0.47

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.».

Conseguentemente, alla rubrica del capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del pluralismo dell'informazione».

37.0.49 (testo 2)

MARINO, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 37-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA per le bevande vegetali)

1. Ai fini di rendere progressivamente accessibili a tutte le fasce di reddito i diversi prodotti del settore agroalimentare, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "11-bis) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

«Art. 37-ter

(Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

Il comma 402, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30.12.2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche e educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del SSN;

b) per una quota pari al 25 per cento, ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di:

- una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neuro-sviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'in-

fanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatalogie;

- progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di 'Quality of Life' assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa;

c) per una quota pari al 60 per cento, da ripartire tra le Regioni e Province Autonome per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità.

1. L'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.»

37.0.50

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, derivanti dagli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché dalle ripercussioni economiche e produttive causate dal conflitto bellico, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2022, il termine per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità di cui all'articolo 2, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 è differito in sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 degli articoli 36-*bis* e 54-*bis* del predetto decreto legislativo, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: «trenta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Conseguentemente al Titolo VI alla rubrica, le parole: «DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE» sono sostituite dalle seguenti: «DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI».

37.0.51

CALANDRINI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In tal caso, la quota non utilizzata nell'anno deve essere ripartita ed utilizzata negli anni successivi in quote annuali di pari importo in base al numero delle rate residue e non ancora fruite".

37.0.53

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è rifinanziato per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.54

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-*ter*. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."».

37.0.55

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV."».

37.0.56

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-bis. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

37.0.60

MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono, altresì, essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri sostenuti per le spese connesse agli interventi sociali ed educativi."».

37.0.61

SBROLLINI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 915, le parole: "1° maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";

dopo il comma 915, inserire il seguente:

"915-bis. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo, possono integrarle o modificarle, anche ove già definite; in relazione alle dichiarazioni relative ai requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal comma 502-bis della medesima legge, onde accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori previsti dall'articolo 1, commi 496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

37.0.63

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)

All'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 47, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve

trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

- al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

- al comma 48, secondo periodo, sono abrogate le parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

- al comma 49-*bis* sono abrogati il secondo e il settimo periodo».
